

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2004

Modifica degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE,

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i due decreti ministeriali del 7 dicembre 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2001 che da ultimi hanno modificato ed integrato gli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge n. 748/1984;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e del territorio e della salute, di cui agli articoli 8 e 9;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della legge n. 748/1984, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, così come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 161/1993, ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni agli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge n. 748/1984;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2004

p. Il Ministero delle politiche agricole e forestali Il direttore generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Abate

p. Il Ministero delle attivita' produttive Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Goti

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Il direttore generale per la qualita' della vita Mascazzini

p. Il Ministero della salute Il direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti Marabelli

5. CONCIMI ORGANICI

ALLEGATO I.B
CONCIMI NAZIONALI

5.2. *Concimi organici NP*

Nell'elenco dei Concimi organici NP viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 12:

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme di solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			Altre indicazioni e note 11
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6	K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	
12 Biomasse da miceli	Prodotto ottenuto da biomasse fungine	6,5% N - P ₂ O ₅	5% N organico 1% P ₂ O ₅ Carburo organico: 30% Rapporto C/N: 6-8	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale		Azoto organico	P ₂ O ₅ totale		Il prodotto non deve contenere DNA ricombinante e la quantità di antibiotico deve essere inferiore a 0,1 mg/kg (secondo il metodo HPLC)

ALLEGATO I.C

2. AMMENDANTI E CORRETTIVI

2.1. - Ammendanti organici naturali

Nell'elenco degli Ammendanti organici naturali viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 17:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
17	Lignite	Prodotto solido estratto da miniere a ciclo aperto e macinato	Carbonio organico di origine biologica sul secco: 30% Carbonio umificato sul secco: 15% Grado di umificazione: 50%	E' obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	Carbonio organico di origine biologica Carbonio umificato Grado di umificazione	

2.3. - Ammendanti e correttivi diversi

Nell'elenco degli Ammendanti e correttivi diversi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 10:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
10	Amido plastificato complessato con poliestere	Granuli di amido plastificato e complessato, eventualmente additivati del 7-8% di nero fumo, convertiti in film ad una temperatura di circa 140°C.	Amido plastificato e complessato	Il prodotto deve risultare biodegradabile almeno per il 90%.	Biodegradabilità	

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

Punto 3 - relativo alle tolleranze applicabili nei vari tipi di concimi elencati nell'Allegato 1B.

3.3. - Concimi organici

3.3.2. - Concimi organici NP

Nell'elenco riportato al punto "3.3.2. - Concimi organici NP" viene aggiunto, dopo la voce "Concime organico NP di origine animale e vegetale", il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	P ₂ O ₅	C
Biomasse da miceli	0,5	0,2	1,0

Punto 4 - relativo alle tolleranze applicabili nei vari tipi di ammendanti e correttivi elencati nell'Allegato 1C.

4.1. - Ammendanti organici naturali

Nell'elenco riportato al punto "4.1. Ammendanti organici naturali" viene aggiunto, dopo la voce "Estratto unico derivante da acque di vegetazione delle olive", il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
	carbonio organico di origine biologica	carbonio umificato
Lignite	3,0	3,0

04A09170